

**REGIONE VENETO  
PROVINCIA DI VICENZA**

**COMUNE DI  
San Germano dei Berici**

**REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA  
DELLE ATTIVITA' RUMOROSE**

# INDICE

## TITOLO I° – DISPOSIZIONI GENERALI

ART.1 – CAMPO DI APPLICAZIONE .....	1
ART.2 – FONDAMENTI NORMATIVI.....	1
ART.3 – MISURA E VALUTAZIONE DEL RUMORE.....	1
ART.4 – VALORI LIMITE DELLE SORGENTI SONORE.....	2

## TITOLO II° – DISCIPLINA DELLE ATTIVITA' RUMOROSE A CARATTERE TEMPORANEO

ART. 5 - DEFINIZIONI.....	2
---------------------------	---

### SEZIONE 1 - CANTIERI EDILI, STRADALI ED ASSIMILABILI

ART. 6 – CAMPO DI APPLICAZIONE.....	3
ART. 7 – IMPIANTI ED ATTREZZATURE .....	3
ART. 8 – ORARI .....	3
ART. 9 – LIMITI MASSIMI DI IMMISSIONE SONORA .....	4
ART. 10 – AUTORIZZAZIONI IN DEROGA .....	4
ART. 11 – EMERGENZE E CANTIERI NOTTURNI.....	5
ART. 12 – SANZIONI E PROVVEDIMENTI AMMINISTRATIVI.....	5

### SEZIONE 2 – MANIFESTAZIONI MUSICALI, RICREATIVE, SPORTIVE, LUNA PARK, CIRCHI ED ASSIMILABILI

ART. 13 – CAMPO DI APPLICAZIONE.....	5
ART. 14 – LOCALIZZAZIONE IMPIANTI .....	6
ART. 15 – AUTORIZZAZIONI IN DEROGA .....	7
ART. 16 – LIMITI MASSIMI DI IMMISSIONE SONORA PER I CANTIERI.....	7
ART. 17 – SANZIONI E PROVVEDIMENTI AMMINISTRATIVI.....	7

## TITOLO III° - ATTIVITA' RUMOROSE PERMANENTI

ART. 18 – CAMPO DI APPLICAZIONE .....	8
ART. 19 – RUMORE INTERNO.....	8
ART. 20 – RUMORE ESTERNO .....	9
ART. 21 – ESERCIZI PUBBLICI DI SOMMINISTRAZIONE DI ALIMENTI E BEVANDE .....	9
ART. 22 – RUMORE PRODOTTO DAGLI IMPIANTI TECNOLOGICI DEGLI EDIFICI .....	10
ART.23 – MANUTENZIONE AREE VERDI, SUOLO PUBBLICO, SPAZZAMENTO STRADE E RACCOLTA RIFIUTI	10
ART. 24 - SANZIONI E PROVVEDIMENTI RESTRITTIVI.....	11

## **TITOLO IV° – ALTRE ATTIVITA' RUMOROSE**

ART. 25 – CAMPO DI APPLICAZIONE .....

12

<b>ALLEGATO I</b>	<b>COMUNICAZIONE INIZIO ATTIVITA' RUMOROSA TEMPORANEA (CANTIERE O ASSIMILABILE)</b>
<b>ALLEGATO II</b>	<b>DOMANDA DI AUTORIZZAZIONE IN DEROGA ATTIVITA' RUMOROSA TEMPORANEA (CANTIERE O ASSIMILABILE)</b>
<b>ALLEGATO III</b>	<b>COMUNICAZIONE INIZIO ATTIVITA' RUMOROSA TEMPORANEA (MANIFESTAZIONI)</b>
<b>ALLEGATO VI</b>	<b>DOMANDA DI AUTORIZZAZIONE IN DEROGA ATTIVITA' RUMOROSA TEMPORANEA (MANIFESTAZIONI)</b>

## TITOLO I

### DISPOSIZIONI GENERALI

#### ART.1 - CAMPO DI APPLICAZIONE

Il presente Regolamento disciplina le competenze comunali in materia di inquinamento acustico ai sensi della Legge 26.10.95 n. 447, dei relativi Decreti e Regolamenti di attuazione e della Legge Regionale del Veneto 10.05.99 n. 21.

Le fonti di rumore arrecanti disturbo alle occupazioni e al riposo delle persone (schiamazzi, strepiti di animali, volume radio-TV...) rimangono disciplinate mediante l'art. 659 del Codice Penale.

#### ART. 2 – FONDAMENTI NORMATIVI

Le norme del presente Regolamento sono formulate in ottemperanza ai disposti della “Legge quadro sull'inquinamento acustico”, Legge 26.10.95 n. 447, la quale prescrive (art. 6) che ogni Comune provveda “all'adozione di regolamenti per l'attuazione della disciplina statale e regionale per la tutela dall'inquinamento acustico”, adeguando “i regolamenti locali di igiene e sanità o di polizia municipale, prevedendo apposite norme contro l'inquinamento acustico, con particolare riferimento al controllo, al contenimento e all'abbattimento delle emissioni sonore derivanti dalla circolazione degli autoveicoli e dall'esercizio di attività che impiegano sorgenti sonore”.

Costituiscono competenza dei Comuni (e, come tali, vengono disciplinate):

- le modalità di autorizzazione per lo svolgimento di attività temporanee e manifestazioni in luogo pubblico o aperto al pubblico e per spettacoli a carattere temporaneo ovvero mobile;
- la regolamentazione delle emissioni sonore prodotte da macchine rumorose e da attività svolte all'aperto; controllo, contenimento e abbattimento delle emissioni sonore derivanti dalla circolazione degli autoveicoli e dall'esercizio di attività che impiegano sorgenti sonore;
- la definizione dei criteri di controllo della documentazione (pertinente la protezione acustica) necessaria per la presentazione delle domande per il rilascio di atti abilitativi edilizi, provvedimenti comunali, licenze o autorizzazioni.

#### ART. 3 – MISURA E VALUTAZIONE DEL DEL RUMORE

Il rilevamento e la misurazione del rumore saranno eseguiti conformemente a quanto prescritto nel Decreto del Ministero dell'Ambiente 16.03.98 (od eventuali successive disposizioni), con particolare riguardo all'Allegato A per quanto concerne le “definizioni” dei parametri da misurare, all'art. 2 per quanto concerne la strumentazione da utilizzare per l'esecuzione del monitoraggio dell'inquinamento acustico, all'art. 3 ed all'Allegato B per quanto concerne le modalità di misura del rumore ed all'Allegato C per quanto concerne la misura del rumore da traffico stradale e ferroviario.

Le valutazioni previsionali, ove richieste, saranno eseguite in conformità a quanto previsto dalle linee guida ARPAV “Linee guida per la elaborazione della documentazione di impatto acustico ai sensi dell'art. 8 della L. 447/95” (Bollettino Ufficiale della Regione Veneto n. 92 del 07/11/2008 - Delibera del Direttore Generale ARPAV n. 3/2008 del 29/01/2008) che sono scaricabili all'indirizzo

[http://www.arpa.veneto.it/agenti\\_fisici/docs/rumore/Linee\\_Guida\\_Doc\\_Impatto\\_Acustico.pdf](http://www.arpa.veneto.it/agenti_fisici/docs/rumore/Linee_Guida_Doc_Impatto_Acustico.pdf)

#### **ART. 4 – VALORI LIMITE DELLE SORGENTI SONORE**

Il Piano di Classificazione Acustica del Comune di San Germano suddivide il territorio comunale in zone, corrispondenti alle classi di destinazione d'uso. All'interno di ogni zona devono essere rispettati i valori limite delle sorgenti sonore differenti zona per zona e per periodo di riferimento, come stabilito dal D.P.C.M. 14.11.97.

Riportiamo nell'Allegato II, in tabella 1, i limiti di immissione ed emissione per le diverse classi acustiche.

Nel PCA sono definite inoltre le fasce territoriali di pertinenza acustica per le infrastrutture stradali, come indicato nelle tabelle 1 e 2 dell'allegato n. 1 del Decreto del Presidente della Repubblica n. 142 del 30/03/2004.

Quanto non fosse riconducibile agli strumenti legislativi innanzi citati (a titolo di esempio: attività temporanee e manifestazioni in luogo pubblico o aperto al pubblico, spettacoli di carattere temporaneo o mobile, infrastrutture di trasporto, nuovi impianti ed infrastrutture adibiti ad attività produttive, sportive e ricreative, postazioni di servizi commerciali polifunzionali...), trova disciplina nel presente Regolamento ed è soggetto ai valori limite indicati nello stesso.

## TITOLO II°

### DISCIPLINA DELLE ATTIVITA' RUMOROSE A CARATTERE TEMPORANEO

#### ART.5 - DEFINIZIONI

Si definisce attività "temporanea" qualsiasi attività con sviluppo temporale limitato e/o determinata dalla variabilità del luogo in cui è posta in essere. Sono da escludersi le attività a carattere stagionale.

#### SEZIONE 1 - CANTIERI EDILI, STRADALI ED ASSIMILABILI

#### ART. 6 – CAMPO DI APPLICAZIONE

Sono regolamentate in questa sezione le attività temporanee svolte nei cantieri edili, stradali ed assimilabili, ferme restando le disposizioni previste dall'art. 21 del D.Lgs 30 aprile 1992, n. 285.

#### ART.7 – IMPIANTI ED ATTREZZATURE

Nei cantieri edili, stradali o di diversa natura, macchine, attrezzature, utensili ed impianti di cui si prevede l'utilizzo dovranno avere caratteristiche di funzionamento conformi – per quanto concerne la produzione di rumore - alle direttive dell'Unione Europea e, qualora esistenti, alle normative nazionali di recepimento (si citano, a titolo esemplificativo, il D.L.vo 4.09.2002 n. 262 in attuazione della Direttiva n.2000/14/CE dell'8.05.2000, il D.P.R. n. 459/1996 e T.U. 81/08 sulla sicurezza dei lavoratori – Titolo VIII);

Per strumentazioni il cui funzionamento non sia disciplinato dalla normativa vigente, dovranno essere utilizzati tutti gli accorgimenti tecnicamente disponibili per rendere meno rumoroso il loro impiego (isolamento acustico con materiali appositi o carter, scelta di posizioni a minor impatto, restrizione degli orari di funzionamento...).

In attesa dell'emanazione delle norme specifiche di cui all'art. 3 comma 1 lettera "g" Legge 447/95, i dispositivi di segnalazione acustica dovranno essere utilizzati solo se non sostituibili con altri di tipo luminoso e comunque nel pieno rispetto delle vigenti norme antinfortunistiche.

#### ART. 8 – ORARI

Nei cantieri edili, i lavori con macchine, attrezzature, utensili ed impianti con generazione di rumore superiore al livello permesso dai limiti della zona in cui si opera, sono consentiti: dalle ore 8,00 alle ore 12,30 e dalle 14,30 alle 19,00 .

Nei cantieri stradali, i lavori con macchine, attrezzature, utensili ed impianti con generazione di rumore superiore al livello permesso dai limiti della zona in cui si opera, sono consentiti dalle ore 7.00 alle ore 20.00.

In cantieri di diversa natura, i lavori con generazione di rumore superiore al livello permesso dai limiti della zona in cui si opera, sono consentiti negli orari valevoli per cantieri assimilabili ad edili o stradali.

I suddetti orari restano validi per giorni non festivi, compresi fra lunedì e venerdì, oltre che per il sabato mattina sino alle ore 12.30.

Per le attività edili con generazione di rumore superiore al livello permesso dai limiti della zona in cui si opera, per tempi complessivamente non superiori a 4 ore, è ammesso l'uso delle stesse anche senza presentazione della documentazione, di cui al successivo art. 10, esclusivamente all'interno delle fasce orarie succitate.

In tali casi è sufficiente una comunicazione in carta semplice al Comune almeno 3 giorni prima della data di inizio delle lavorazioni rumorose.

#### **ART. 9 – LIMITI MASSIMI DI IMMISSIONE SONORA**

I limiti massimi di immissione sonora per le attività di cui all'art. 6 del presente Regolamento, da rispettare in facciata al ricettore più esposto secondo le modalità descritte nell'Allegato C del DM 16/03/98, sono:

Leq = 70 dB(A) nelle classi II,III,IV,V

Leq = 65 dB(A) nelle classi I

non si applicano i limiti differenziali di cui all'art. 4 del D.P.C.M. 14/11/97

In ogni caso, il livello sonoro massimo consentito in deroga è fissato in 75 dB(A), inteso come livello sonoro equivalente valutato in un intervallo di 30 minuti e misurato in facciata al recettore più esposto.

Nel caso la propagazione del rumore avvenga prevalentemente per via interna si considera il limite di 60 dB(A) a finestre chiuse.

Nei confronti di strutture scolastiche (limitatamente l'orario di svolgimento dell'attività didattica) e ospedaliere, o altri ricettori sensibili (es. case di riposo), i limiti di cui sopra sono ridotti di 5 dB(A).

#### **ART. 10 – AUTORIZZAZIONE IN DEROGA**

L'attivazione di cantieri nel rispetto dei limiti stabiliti dagli art. 8 e 9 non necessita di specifica richiesta di autorizzazione. Rimane l'obbligo di comunicazione con il modello allegato 1.

Devono inoltrare domanda di autorizzazione in deroga i cantieri edili e stradali per i quali si preveda di non rispettare i limiti di orario e/o di immissione sonora disposti negli articoli 8 e 9.

Le domande di autorizzazione in deroga devono essere fatte pervenire al Comune di San Germano presso l'Ufficio ..... almeno 20 giorni prima della data di inizio delle lavorazioni rumorose.

Le domande di autorizzazione in deroga ai limiti e/o orari del regolamento comunale riguardanti le attività di cui all'art. 6 del presente Regolamento, devono essere redatte secondo la modulistica dell'Allegato II

Le domande devono essere sottoscritte dal Legale Rappresentante o da un suo delegato o dal Direttore del Cantiere, presentate nei termini fissati dal presente Regolamento.

La concessione delle autorizzazioni in deroga è sempre subordinata all'adozione di tutti gli accorgimenti tecnici e comportamentali economicamente fattibili al fine di ridurre al minimo l'emissione sonora delle macchine e degli impianti utilizzati e minimizzare l'impatto acustico sugli ambienti di vita circostante, ferme restando le disposizioni relative alle norme di sicurezza in ambiente di lavoro.

## **ART. 11 – EMERGENZE E CANTIERI NOTTURNI**

Ai cantieri edili, stradali od assimilati, da attivarsi in emergenza per il ripristino urgente dell'erogazione di servizi pubblici (linee telefoniche ed elettriche, condotte fognarie, acqua potabile, gas, ecc.) ovvero ai cantieri od aree operative determinati da situazioni di pericolo per l'incolumità della popolazione, non si applicano le norme relative agli orari, ai limiti ed agli adempimenti amministrativi previsti dal presente Regolamento e la deroga si intende automaticamente rilasciata.

## **ART. 12 – SANZIONI E PROVVEDIMENTI AMMINISTRATIVI**

Il titolare dell'attività di cui all'art. 6 per le quali non è stata richiesta l'autorizzazione in deroga ai sensi dell'art. sarà punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 516,00 a € 5.160,00 (ai sensi dell'art. 10, comma 2, della L. 447/95 e della L. 689/81) e con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 258,00 a € 10.329,00 (ai sensi dell'art.10, comma 3, della L. 447/95).

Il mancato rispetto delle prescrizioni contenute nel dispositivo di un'autorizzazione in deroga concessa ai sensi dell'art. 9 sarà punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 258,00 a € 10.329,00 (ai sensi dell'art. 10, comma 3, della L. 447/95) e con la sospensione dell'autorizzazione stessa.

A seguito di accertamento di inottemperanze di cui ai precedenti commi 1 o 2, Il Comune può ordinare la sospensione delle attività rumorose fino all'ottenimento dell'autorizzazione in deroga di cui all'art. 10 o al rispetto di quanto in essa prescritto. In caso di inottemperanza all'ordinanza, il Comune può procedere alla sospensione delle altre eventuali autorizzazioni comunali concesse per lo svolgimento della medesima attività e se necessario anche con l'apposizione di sigilli alle apparecchiature responsabili delle emissioni sonore, previo sequestro amministrativo delle medesime ad opera del Corpo di Polizia Municipale.

Qualora ricorrano le condizioni di eccezionali ed urgenti necessità di tutela della salute pubblica o dell'ambiente di cui all'art. 9 della L. 447/95, il Sindaco ordina l'apposizione di sigilli alle attrezzature responsabili delle emissioni sonore.

## **SEZIONE 2 – MANIFESTAZIONI MUSICALI, RICREATIVE, SPORTIVE, LUNA PARK, CIRCHI ED ASSIMILABILI**

### **ART. 13 – CAMPO DI APPLICAZIONE**

Sono da considerarsi attività rumorose a carattere temporaneo, e come tali possono usufruire della deroga ai limiti di legge, i concerti, gli spettacoli, le feste popolari, le sagre, le manifestazioni di partito, sindacali, di beneficenza, i luna park, le manifestazioni sportive e quant'altro, che per la buona riuscita necessitano dell'utilizzo di sorgenti sonore che producono elevati livelli di rumore e con allestimenti temporanei.

Sono inoltre da considerarsi attività rumorose a carattere temporaneo, attività di intrattenimento o spettacolo esercitate in modo occasionale a supporto dell'attività principale licenziata presso pubblici esercizi (o presso sedi di circoli, associazioni e quant'altro), del tipo: piano-bar, serate musicali, feste, ballo, qualora non superino le 5 giornate nell'arco di un anno.

### **ART. 14 – ORARI CONSENTITI PER LE ATTIVITA' RUMOROSE**

Il superamento dei limiti vigenti per le sorgenti sonore con orari o durata difformi da quanto stabilito nel presente articolo può essere autorizzato in deroga al regolamento previa delibera della Giunta Comunale che esprima parere favorevole sulla base di documentate motivazioni di carattere artistico e socioculturale o comunque di interesse pubblico e indichi gli orari e la durata che si ritengono autorizzabili.



In via generale, il funzionamento delle sorgenti sonore con generazione di rumore superiore al livello permesso dai limiti della zona in cui si opera, è consentito nelle seguenti fasce orarie

- a) **luna park, circhi e assimilabili:** a partire dalle ore 9,00, dalla domenica al giovedì fino alle ore 23,00; venerdì e sabato e prefestivi fino alle ore 24,00, con interruzione pomeridiana dalle ore 12,30 alle 15,30
- b) **manifestazioni musicali, spettacoli, concerti, feste, attività di intrattenimento a carattere temporaneo in luoghi pubblici o aperti al pubblico, anche esercitate presso pubblici esercizi:** il funzionamento delle sorgenti sonore con generazione di rumore superiore al livello consentito dai limiti della zona in cui si opera, è consentito dalla domenica al giovedì dalle 9.00 fino alle 23,00; venerdì, sabato e prefestivi fino alle 24,00.
- c) **manifestazioni sportive:** le manifestazioni sportive che possono produrre emissioni rumorose sono consentite dalle 8,30 alle 12,30 e dalle 15 alle 23 dalla domenica al giovedì; venerdì, sabato e prefestivi fino alle 24,00
- d) **altre manifestazioni:** le manifestazioni quali comizi politici e sindacali, commemorative pubbliche, a carattere benefico che si svolgano in periodo diurno, tra le ore 8.00 e le 20.00, sono esentate dalla richiesta di autorizzazione in deroga per l'uso di apparecchi elettroacustici per l'amplificazione della voce. Tuttavia, se in connessione a tali manifestazioni, si svolgono eventi musicali, queste soggiacciono alla disciplina del presente regolamento.  
Le manifestazioni temporanee caratterizzate dall'impiego di sorgenti sonore mobili (quali sfilate di carri allegorici, marcia, bande musicali, ecc...) che si svolgono dalle ore 08:00 alle ore 20:00 non necessitano di autorizzazione ai sensi del presente regolamento; al di fuori di tale orario dovrà essere richiesta l'autorizzazione.  
Sono esentate dalla richiesta di autorizzazione in deroga le processioni religiose.

#### **ART. 15 – AUTORIZZAZIONI IN DEROGA**

L'attivazione della manifestazione nel rispetto dei limiti e orari stabiliti dagli art. 14 e 16 non necessita di specifica richiesta di autorizzazione. Rimane l'obbligo di comunicazione con il modello Allegato III.

Le domande di autorizzazione in deroga devono essere fatte pervenire all'Ufficio ..... del Comune almeno 20 giorni prima della data di inizio della manifestazione. Le domande di autorizzazione in deroga devono essere redatte secondo le indicazioni riportate nell'Allegato IV del presente Regolamento e corredate di tutta la documentazione ivi richiesta. Il Comune si riserva di richiedere ad integrazione la predisposizione di una valutazione di impatto acustico, anche nei casi in cui essa non è esplicitamente prevista in detto Allegato.

Nel provvedimento di autorizzazione, il Comune potrà prescrivere, anche su indicazione dell'ARPA, l'adozione di specifici accorgimenti atti a ridurre l'impatto acustico sugli ambienti di vita circostante (quali: la localizzazione del palco, l'orientamento delle sorgenti sonore, la tipologia degli strumenti musicali, ecc ...). Il Comune, anche a seguito di sopralluogo da parte degli organi di controllo competenti, potrà comunque imporre nel corso della manifestazione motivate limitazioni di orario e l'adozione di accorgimenti di cui sopra al fine di ridurre l'impatto acustico.

Il Sindaco, sentito il parere dei Servizi interessati (ARPAV, ULSS, Commissione Provinciale di Vigilanza sui Locali di Pubblico Spettacolo), può autorizzare deroghe a quanto stabilito nel presente Regolamento.

#### **ART. 16 – LIMITI DI IMMISSIONE SONORA**

Il limite massimo di immissione sonora autorizzabile in deroga è di 70 dB(A), riferito al livello equivalente misurato su un tempo di osservazione di 30 minuti, da verificarsi in facciata al ricettore più esposto secondo le modalità descritte nel DM 16/03/98.

Il limite può essere elevato fino ad 80 dB(A) su 15 minuti per un massimo di 5 giorni per ogni sito, anche non consecutivi, nell'arco dell'anno solare, previa delibera della Giunta Comunale che esprima parere favorevole sulla base di documentate motivazioni di carattere artistico e socioculturale o comunque di interesse pubblico.

Il rispetto di detti limiti non può essere derogato per le immissioni in corrispondenza di strutture scolastiche (limitatamente l'orario di svolgimento dell'attività didattica) e ospedaliere, o altri ricettori sensibili (es. case di riposo), ad eccezione dei casi in cui tali strutture siano esse stesse promotrici dell'attività causa del superamento.

Sono fatti salvi anche per le attività temporanee i limiti, posti a tutela della salute dei frequentatori relativi ai livelli massimi da non superarsi all'interno dell'area accessibile al pubblico e pari a 102 dB(A) di livello di pressione sonora massimo misurato con costante Slow ( $L_{ASmax}$ ) e a 95 dB(A) di livello equivalente integrato su tempo di almeno 60 secondi ( $L_{aeq,1m}$ ).

#### **ART. 17 – SANZIONI E PROVVEDIMENTI AMMINISTRATIVI**

Ai titolari delle autorizzazioni per le attività di cui All'art. 13, per le quali non sia stata richiesta la necessaria autorizzazione in deroga, sarà comminata ai sensi dell'art. 10, comma 3, della L. 447/95, la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 258,00 a € 10.329,00.

I titolari di autorizzazioni per le attività di cui all'art. 13, per le quali non sia stata richiesta l'autorizzazione in deroga di cui all'art. 12 del presente Regolamento e per le quali sia stato accertato il superamento dei limiti vigenti saranno puniti, in aggiunta alla sanzione di cui al comma precedente, se applicabile, con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 516,00 a € 5.160,00 ai sensi dell'art. 10, comma 2.

Il mancato rispetto delle prescrizioni contenute nel dispositivo di un'autorizzazione in deroga concessa ai sensi dell'art. 13 sarà punito, ai sensi dell'art. 10, comma 3, della L. 447/95, con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 258,00 a € 10.329,00 e con l'eventuale sospensione dell'autorizzazione stessa.

A seguito di accertamento di inadempienze di cui ai precedenti commi, il Comune ordina la sospensione delle attività rumorose fino all'ottenimento dell'autorizzazione in deroga di cui all'art. 13 o al rispetto di quanto in essa prescritto. In caso di inottemperanza all'ordinanza, il Comune può procedere alla sospensione delle altre autorizzazioni e/o licenze comunali concesse per lo svolgimento della medesima attività e se necessario anche con l'apposizione di sigilli alle apparecchiature responsabili delle emissioni sonore previo sequestro amministrativo delle apparecchiature ad opera del Corpo di Polizia Urbana.

Qualora ricorrano le condizioni di eccezionali ed urgenti necessità di tutela della salute pubblica o dell'ambiente di cui all'art. 9 della L. 447/95, il Sindaco ordina l'apposizione di sigilli alle apparecchiature responsabili delle emissioni sonore.

## TITOLO III°

### ATTIVITA' RUMOROSE PERMANENTI

#### ART. 18 – CAMPO DI APPLICAZIONE

Sono regolamentate in questo Titolo le attività permanenti rumorose di seguito elencate, in modo non necessariamente esaustivo:

- a. attività industriali, commerciali, artigianali e di servizio che comportano l'uso, nelle normali condizioni di esercizio e funzionamento, di strumenti, impianti, macchinari ed autoveicoli rumorosi (anche nelle condizioni di prova motore);
- b. attività di spedizione, depositi connessi all'attività di trasporto in conto terzi, magazzini e depositi per commercio all'ingrosso; attività di noleggio e deposito automezzi privati;
- c. attività di intrattenimento, spettacolo e ritrovo svolte permanentemente in luoghi specificamente destinati a tale funzione (discoteche, sale da ballo, night club, circoli privati, cinema, teatri, sale gioco, sale biliardo e similari);
- d. attività di gestione ed utilizzo di strutture ed impianti sportivi (campi da gioco coperti o scoperti, palestre, piscine e similari);
- e. servizi ed impianti fissi (quali ascensori, scarichi idraulici, servizi igienici, impianti di riscaldamento, aerazione e condizionamento) degli edifici adibiti a residenza, uffici, alberghi, attività scolastiche, attività ricreative, attività di culto, attività commerciali o di edifici adibiti ad usi assimilabili a quelli elencati;
- f. macchine ed impianti rumorosi per opere di manutenzione del verde e degli spazi pubblici;
- g. attività all'aperto di igiene del suolo e raccolta rifiuti.

#### ART. 19– RUMORE INTERNO

All'interno delle strutture aperte o chiuse nelle quali si svolgono le attività definite all'art. 19, ovvero entro il loro confine di proprietà, non devono essere superati i livelli massimi di esposizione al rumore per i lavoratori stabiliti dal D.Lgs 09/04/08 n.81, quando applicabile.

Per i luoghi di intrattenimento danzante (compresi i circoli privati abilitati) o luoghi di pubblico spettacolo di cui all'art. 18, lettera c) del presente Regolamento, in ambiente aperto o chiuso, i requisiti acustici delle sorgenti sonore sono regolamentati secondo il D.P.C.M. 16/04/99 n. 215 e successive modifiche.

#### ART. 20 – RUMORE ESTERNO

Le attività indicate all'art. 18, lettere dalla a) alla d), devono rispettare o, nel caso, concorrere a rispettare i limiti assoluti stabiliti dalla zonizzazione acustica comunale e devono rispettare i limiti differenziali di cui all'art. 4 del D.P.C.M. 14/11/97.

I servizi e gli impianti indicati all'art. 18, lettera e) devono rispettare o, nel caso, concorrere a rispettare i limiti assoluti stabiliti dalla zonizzazione acustica comunale. Inoltre tali servizi e impianti devono rispettare i limiti differenziali di cui all'art. 4

del D.P.C.M. 14/11/97 ad esclusione del caso in cui il disturbo sia provocato all'interno del fabbricato di cui sono a servizio rigorosamente comune e comunque dedicati ad attività non produttive. In tal caso si applicano i limiti di cui all'Allegato A del D.P.C.M. 5/12/97.

I limiti stabiliti dalla zonizzazione acustica comunale ed i limiti differenziali di cui all'art. 4 del D.P.C.M. 14/11/97 si applicano anche a emissioni rumorose prodotte da operazioni di movimentazione o parcheggio veicoli e dal vociare di clienti o avventori prodotte all'interno dei locali, all'ingresso o su eventuali dehors, o sulle aree adibite alle attività in questione.

## **ART. 21 – ESERCIZI PUBBLICI DI SOMMINISTRAZIONE DI ALIMENTI E BEVANDE**

Agli esercizi pubblici di somministrazione di alimenti e bevande è consentito:

- l'utilizzo di sistemi di diffusione sonora, all'interno del locale, fino alle ore 23:30;
- l'effettuazione di spettacoli ad intrattenimento musicale, all'interno del locale, fino alle ore 23:30.

I gestori degli esercizi pubblici possono richiedere estensioni d'orario fino (al massimo) alle ore 2.00 in assenza di precedenti e rilevanti lamentele ed in presenza di idonee opere di insonorizzazione del locale, attestate tramite presentazione di relazione tecnica firmata da tecnico competente in acustica, redatta ai sensi delle linee guida ARPAV citate nell' Art. 3 del presente regolamento.

Tali deroghe possono essere concesse, in prima istanza, per periodi brevi di 1-3 mesi al fine di verificare l'insorgere di eventuali lamentele e comunque possono essere revocate in casi di rilevanti e persistenti lagnanze.

Nel caso di pubblici esercizi che hanno impostato la loro attività nella forma di "piano bar", "disco pub" e simili (e quindi con attività musicale preminente e non accessoria), l'autorizzazione deve essere preventivamente richiesta con relazione tecnica firmata da tecnico competente in acustica .

In tutti i casi eventuali deroghe all'orario potranno essere rilasciate dopo sei mesi di esercizio dell'attività, se non risulta pervenuta alcuna lamentela al riguardo.

Il titolare di autorizzazione per l'attività di esercizio pubblico, ha l'obbligo di garantire il riposo delle persone, attivandosi affinché gli avventori non disturbino mediante schiamazzi e rumori, Inoltre, il titolare di autorizzazione dovrà garantire il rispetto delle seguenti condizioni in maniera tale che l'attività del suo esercizio rispetti le regole della convivenza civile e della vivibilità della zona:

- a. che sia utilizzato proprio personale anche in forma associata con altri esercizi limitrofi che assicuri un adeguato servizio all'interno dell'esercizio e delle immediate pertinenze del locale, volto a garantire il normale andamento dell'attività, a prevenire la sosta abusiva delle auto e delle moto e, in generale, i disagi ai cittadini dovuti alla chiusura delle portiere degli autoveicoli e dal vociare degli avventori, richiedendo, se necessario, l'intervento delle forze di Polizia;
- b. che si prevengano ed eliminino gli inconvenienti derivanti dall'intralcio al traffico ed alla circolazione stradale e dei pedoni dovuti ai veicoli degli avventori, anche attraverso la stipulazione di convenzioni con parcheggi e garage privati.
- c. Nel caso di reiterati accertamenti di situazioni di disturbo, arrecati dagli avventori, ivi compreso il caso in cui lo stesso non è addebitabile a responsabilità soggettive del gestore, può essere adottata ordinanza sindacale di anticipazione dell'orario di chiusura dell'esercizio.

## **ART. 22– RUMORE PRODOTTO DAGLI IMPANTI TECNOLOGICI DEGLI EDIFICI**

Sono soggetti all'osservanza dei limiti di cui all'Allegato A del D.P.C.M. 05/12/1997 gli impianti tecnologici, siano essi a funzionamento continuo o discontinuo, interni agli edifici o collocati in locali di pertinenza o comunque fisicamente solidali agli

edifici stessi, quali: impianti di riscaldamento, aerazione, condizionamento, ascensori, scarichi idraulici, bagni, servizi igienici, rubinetteria. Sono inoltre soggetti a tale rispetto gli impianti tecnologici adibiti ad uso comune quali impianti di movimentazione di cancelli e portoni.

I limiti di cui all'Allegato A del D.P.C.M. 05/12/1997 si applicano: agli impianti installati successivamente all'entrata in vigore del suddetto decreto; agli impianti soggetti successivamente all'entrata in vigore del decreto a modifiche tali da implicare la potenziale variazione del livello di emissione sonora dell'impianto limitatamente alla parte oggetto di modifica.

Per gli impianti tecnologici di nuova installazione, cioè successiva all'entrata in vigore del presente Regolamento, in quanto sorgenti sonore determinanti impatto acustico nei confronti dell'ambiente circostante, si prescrive anche il rispetto dei limiti differenziali di cui all'art. 4 del D.P.C.M. 14/11/97 in corrispondenza dei ricettori esterni all'edificio sia che si tratti di impianti a servizio di attività produttive, sia di impianti ad utilizzo privato.

Gli impianti tecnologici a servizio di attività produttive o di servizio installati in precedenza al presente Regolamento devono rispettare gli orari di ufficio o di esercizio, fatto salvo specifiche esigenze tecniche.

#### **ART. 23 - MANUTENZIONE AREE VERDI, SUOLO PUBBLICO, SPAZZAMENTO STRADE E RACCOLTA RIFIUTI**

Per quanto riguarda l'attività di manutenzione del verde pubblico e privato, del suolo pubblico, di pulizia delle strade e di raccolta rifiuti si dispone quanto segue:

- a. **uso di macchine ed impianti rumorosi per operazioni di manutenzione delle aree verdi private:** L'uso di macchine spaccalegna e di macchine e impianti rumorosi per l'esecuzione di lavori di giardinaggio è consentito nei giorni feriali, escluso il sabato, dalle ore 8.00 alle ore 13:00 e dalle ore 15:00 alle ore 20:00; è consentito nei giorni festivi ed al sabato dalle ore 9:00 alle ore 12:00 e dalle ore 15:00 alle ore 19:00.
- b. **uso di macchine ed impianti rumorosi per operazioni di manutenzione delle aree verdi pubbliche (sfalcio dell'erba, potature, ecc..) e del suolo pubblico per le opere di pronto intervento:** in virtù della pubblica utilità nonché per il fatto che trattasi di attività manutentive temporanee, sia esse condotte da operatori dei servizi pubblici od anche da operatori di imprese private appaltatrici di opere o servizi pubblici, è consentito nei giorni feriali, compreso il sabato, dalle ore 7,30 alle ore 19,00 senza interruzioni e nei giorni festivi dalle ore 9:00 alle ore 12:00 e dalle ore 15:00 alle ore 19:00.
- c. **altre attività di igiene del suolo e spazzamento strade e di raccolta e compattamento rifiuti solidi urbani:** non hanno limiti di orario.

Le macchine sopra menzionate dovranno rispettare i limiti di emissione acustica stabiliti dal D.Lgs. 262 del 4/9/02 attuazione della direttiva CE n. 2000/14. Non vi sono limitazioni all'uso di tali macchine nei luoghi non abitati o nei quali non è possibile recare disturbo al vicinato.

#### **ART. 24 – SANZIONI E PROVVEDIMENTI RESTRITTIVI**

Ai sensi dell'art. 10, comma 2, della L. 447/95, chiunque, nell'impiego di una sorgente fissa o mobile di emissioni sonore, superi i valori limite vigenti, è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 516,00 a € 5.160,00, fatto salvo il caso di Piano di Risanamento adottato o in corso di adozione

A seguito dell'accertamento del superamento dei valori limite da parte di attività di cui al presente titolo non soggette ad autorizzazioni ambientali di competenza provinciale e i cui effetti non interessino il territorio dei Comuni contermini, il Comune ordina la regolarizzazione delle emissioni sonore e la presentazione entro un termine di 30 giorni, prorogabili a fronte di motivate richieste, di una relazione a firma di Tecnico Competente in Acustica Ambientale (ex L.447/95, art.2) che riporti la tipologia degli interventi di bonifica adottati e dimostri il rispetto dei limiti vigenti per le sorgenti sonore. In caso di comprovata impossibilità ad attuare il risanamento acustico entro tale termine di 30 giorni dovrà essere presentato, apposito piano di risanamento.

L'inottemperanza a tale ordinanza è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 258,00 a € 10.329,00 ai sensi dell'art. 10, comma 3, della L.447/95, nonché con la sospensione delle autorizzazioni e licenze comunali relative all'attività causa di superamento dei limiti vigenti per le sorgenti sonore o, per attività non soggette a licenze comunali, con la riduzione di apertura al pubblico ferma restando la possibilità di apporre i sigilli alle apparecchiature responsabili delle emissioni sonore previo sequestro amministrativo.

Qualora ricorrano le condizioni di eccezionali ed urgenti necessità di tutela della salute pubblica o dell'ambiente di cui all'art. 9 della L. 447/95, il Sindaco può ordinare l'apposizione di sigilli alle apparecchiature responsabili delle emissioni sonore, previo sequestro amministrativo.

L'inottemperanza all'ordinanza adottata dal Sindaco ai sensi dell'art. 9 della L. 447/95, fatto salvo quanto previsto dall'art. 650 del codice penale, è punita con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 1.032,00 a € 10.329,00

L'inottemperanza ai provvedimenti adottati ai sensi dell'art. 22, delle lettere **b** e **c** dell'art. 23 del presente regolamento è punita con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 258,00 a € 10.329,00 ai sensi dell'art. 10, comma 3, della L. 447/95.

L'inottemperanza a quanto previsto dall'art. 22 per impianti tecnologici a servizio di attività produttive o di servizio è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 50 a € 500 sensi dell'art. 16 della L. n. 3/2003

Il disturbo delle occupazioni o del riposo delle persone può configurarsi nel reato di cui al primo periodo dell'art. 659 del Codice Penale, a prescindere dal rispetto di quanto previsto dal presente regolamento.

Le entrate provenienti dalle sanzioni vengono utilizzate dal Comune per operare interventi volti al miglioramento del clima acustico sul territorio comunale.

## TITOLO IV° – ALTRE ATTIVITA' RUMOROSE

### ART. 25 – CAMPO DI APPLICAZIONE

Il presente Titolo riguarda le emissioni sonore provenienti da attività di carattere occasionale e discontinuo non contemplate in altri articoli del presente Regolamento ed elencate di seguito:

- a) Allarmi e antifurti acustici
- b) Altoparlanti
- c) Emissioni sonore da veicoli a motore.
- d) Cannoncini spaventapasseri
- e) Razzi e fuochi d'artificio
- f) Condizionatori e refrigeratori ed impianti simili
- g) Campane

#### **a) allarmi e antifurti acustici**

Per le emissioni sonore provenienti da sistemi d'allarme, non si applicano i limiti della classificazione acustica, ma la durata di tali emissioni non può superare il periodo di 10 minuti, anche se intermittenti, nel periodo di riferimento diurno e notturno.

Nel caso di sistemi di allarme acustico antifurto installati su veicoli l'emissione sonora deve essere intervallata e comunque contenuta nella durata massima di 5 minuti. Il presente comma si ritiene valido fino all'emanazione di quanto previsto all'art.3 lettera g della legge quadro 447/95 in materia di allarmi e antifurti.

#### **b) altoparlanti**

Nel centro abitato l'uso di altoparlanti su veicoli a uso pubblicitario è consentito solo in forma itinerante dalle ore 9.00 alle ore 13.00 e dalle ore 16.00 alle ore 19.00, fatto salvo il possesso delle necessarie autorizzazioni amministrative ai sensi della vigente normativa.

La pubblicità fonica è comunque vietata all'interno della zona di classe I individuata nella zonizzazione acustica del territorio comunale.

Sulle strade extraurbane la pubblicità fonica è regolamentata dall'art. 59 del Regolamento del Codice della Strada.

#### **c) emissioni sonore dei veicoli a motore**

Per ciò che concerne lo stato manutentivo e la conduzione dei veicoli a motore, il contenimento è attuato tramite il controllo del rispetto delle indicazioni e prescrizioni di cui al D.lgs. 285/92 "Nuovo Codice della Strada" ad opera del Corpo di Polizia Municipale.

#### **d) Cannoncini spaventapasseri**

L'uso dei dissuasori sonori sul territorio comunale è consentito nel rispetto dei criteri sotto indicati:

- posizionamento del cannone il più possibile lontano da abitazioni **e comunque ad una distanza non inferiore a mt. 200**, con la bocca di sparo non orientata verso residenze;

- fascia oraria: **7.00** - 12.30 e 15.00 - **21.00**, cadenza di sparo ogni 3 minuti;
- fascia oraria: 12.30 - 15.00, cadenza di sparo ogni 6 minuti.

#### **e) Razzi e fuochi d'artificio e petardi**

Ai sensi della LR. 21/99 art 7 comma 3, l'accensione di fuochi d'artificio e petardi ed il lancio di razzi non utilizzati per fini tecnici o agricoli sono vietati su tutto il territorio comunale, salvo quanto previsto al successivo comma del presente articolo.

A seguito di presentazione di richiesta scritta e motivata, può essere rilasciata l'autorizzazione per l'accensione di fuochi d'artificio e il lancio di razzi e petardi, fino al massimo alle ore 24.30, anche per fini non tecnici o agricoli, in occasione di:

- sagre paesane;
- particolari ricorrenze.

#### **f) Condizionatori e refrigeratori ed impianti similari**

Le unità esterne di condizionatori dell'aria e refrigeratori non devono creare emissioni di rumore con valori che superino i limiti di emissione assoluti e differenziali previsti dalla classificazione acustica del territorio.

Essi devono essere installati in modo da non creare vibrazioni alle strutture e trasmettere rumore

#### **g) Campane**

Fatte salve particolari deroghe concesse dal Sindaco, l'uso delle campane per le cerimonie religiose è permesso:

- dalle ore 7.30 alle ore 20.00 in vigenza dell'ora solare
- dalle ore 7.00 alle 21.00 in vigenza dell'ora legale

La durata dei suoni non deve superare il minuto primo (sessanta secondi) e la prescrizione ha valore anche per le circostanze straordinarie (matrimoni, funerali)